



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

**COMUNICATO STAMPA n. 27/10**

Lussemburgo, 11 marzo 2010

Sentenza nella causa C-522/08

Telekomunikacja Polska SA w Warszawie / Prezes Urzędu Komunikacji  
Elektronicznej

## **Uno Stato membro può vietare di subordinare la conclusione di un contratto di servizi di telecomunicazioni alla sottoscrizione di un altro contratto da parte dell'utente finale**

*Una normativa nazionale che, salvo talune eccezioni e senza tener conto delle circostanze specifiche del caso di specie, vieti qualsiasi offerta congiunta è, tuttavia, incompatibile con il diritto dell'Unione relativo alla tutela dei consumatori*

Una legge polacca del 2004 sulle telecomunicazioni prevede che, al fine di tutelare l'utente finale, il presidente dell'Urząd Komunikacji Elektronicznej (autorità per le comunicazioni elettroniche polacca, «UKE») può vietare ad un'impresa di telecomunicazioni, che dispone di un significativo potere di mercato per i servizi al dettaglio, di obbligare l'utente finale a fruire di servizi per esso superflui.

Con decisione 28 dicembre 2006 il presidente dell'UKE ingiunto alla Telekomunikacja Polska SA w Warszawie («TP») di porre fine alle infrazioni accertate, consistenti nel subordinare la conclusione del contratto per l'accesso ad Internet a banda larga «neostrada tp» alla sottoscrizione di un contratto di servizi telefonici.

A seguito del rigetto dei ricorsi contro tale decisione, la TP ha proposto ricorso per soli motivi di diritto dinanzi al Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa, Polonia). Tale giudice ha quindi sottoposto alla Corte di giustizia la questione della compatibilità con le direttive che istituiscono un quadro normativo comune per i servizi di comunicazione elettronica<sup>1</sup> di una legge nazionale che vieta a tutti gli operatori di collegare le loro prestazioni di servizi, senza prendere in considerazione il livello di concorrenza sul mercato e indipendentemente dalla loro posizione su quest'ultimo.

La Corte sottolinea anzitutto che l'obiettivo della direttiva «quadro» è quello di istituire un insieme normativo armonizzato per la disciplina dei servizi di comunicazione elettronica, delle reti di comunicazione elettronica e delle risorse e servizi correlati. Tale direttiva definisce le funzioni delle autorità nazionali di regolamentazione («ARN»), che analizzano i mercati rilevanti nel settore delle comunicazioni elettroniche e valutano se essi siano effettivamente concorrenziali. Se un mercato non è effettivamente concorrenziale, l'ARN interessata impone obblighi normativi *ex ante* alle imprese detentrici di un rilevante potere in tale mercato.

La Corte rileva poi che la direttiva «servizio universale» mira a garantire la disponibilità, in tutta l'Unione, di servizi di buona qualità accessibili al pubblico attraverso una concorrenza e un'opportunità di scelta effettive, e a disciplinare le circostanze in cui le esigenze degli utenti finali non sono adeguatamente soddisfatte dal mercato. A tal fine, la direttiva stabilisce i diritti degli utenti finali e i corrispondenti obblighi delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. In tal senso, gli Stati membri provvedono affinché le imprese designate definiscano le condizioni in modo tale che l'abbonato non sia costretto a pagare

<sup>1</sup> Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108, pag. 33), e 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108, pag. 51).

prestazioni complementari o servizi che non sono necessari o che non sono indispensabili per quello richiesto.

In tale contesto, la Corte considera che una normativa che vieti in generale e in modo non discriminatorio le vendite collegate non incide sulle competenze dell'ARN interessata a definire e ad analizzare i diversi mercati di comunicazione elettronica. Essa neppure incide sulla competenza della ARN ad imporre, dopo avere effettuato l'analisi di un mercato, obblighi normativi *ex ante* alle imprese detentrici di un rilevante potere su di esso.

Se è vero che, nell'esercizio delle loro funzioni, le ARN sono tenute a sostenere gli interessi dei cittadini dell'Unione, garantendo un livello elevato di protezione dei consumatori, nondimeno le direttive «quadro» e «servizio universale» non prevedono una completa armonizzazione degli aspetti relativi alla protezione dei consumatori.

Di conseguenza la Corte dichiara che **una normativa nazionale che, al fine di tutelare gli utenti finali, vieta ad un'impresa di subordinare la conclusione di un contratto di fornitura di servizi di telecomunicazioni alla sottoscrizione, da parte dell'utente finale, di un contratto di fornitura di altri servizi, non è contraria alle direttive «quadro» e «servizio universale».**

La Corte rammenta poi che la normativa dell'Unione relativa alla tutela dei consumatori, vale a dire in particolare la direttiva sulle pratiche commerciali sleali<sup>2</sup> osta ad una normativa nazionale che, salvo talune eccezioni e senza tener conto delle circostanze specifiche del caso di specie, vieti qualsiasi offerta congiunta del venditore al consumatore.

Essa precisa tuttavia che, tenuto conto del fatto che le decisioni controverse nella causa principale sono state emesse prima della scadenza del termine di trasposizione di tale direttiva, quest'ultima si applica alla controversia principale solamente a partire da tale data, cioè a partire dal 12 dicembre 2007.

---

**IMPORTANTE:** Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.*

*Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia*

*Contatto stampa: Estella Cigna ☎ (+352) 4303 2582*

---

<sup>2</sup> Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 maggio 2005, 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»)(GU L 149, pag. 22).